

I lavoratori autonomi operanti in azienda

In materia di sicurezza sul lavoro, la nozione di lavoratore, ai fini dell'applicabilità delle norme antinfortunistiche, comprese quelle riguardanti formazione dei lavoratori, non è strettamente collegata alla definizione di lavoratore subordinato; risulta invece rilevante la mansione lavorativa realmente ricoperta.

La Corte di Cassazione (sentenza 11/04/2017 nr. 18396) ha confermato che la definizione di lavoratore ex art. 2 D.Lgs. 81/2008 va intesa nella sua accezione più ampia ovvero non può limitarsi al lavoratore subordinato ma deve estendersi anche al lavoratore autonomo che di fatto svolge mansioni tipiche del lavoratore dipendente; sono discriminanti importanti da considerare:

- la prevalenza delle ore lavorative
- l'utilizzo delle attrezzature della committente e la frequentazione dei luoghi di lavoro della stessa
- la subordinazione in termini di lavorazioni svolte

A seguito di quanto sopra il datore di lavoro è tenuto a quanto stabilito dall'art. 18 e segg. del D.Lgs. 81/2008:

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- valutazione dei rischi
- nomina del medico competente ed effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale
- etc.

Qualche esempio pratico di lavoratori autonomi equiparati a lavoratori dipendenti:

- il giardiniere che utilizza le attrezzature della committente e lavora prevalentemente per la stessa
- il progettista che lavora prevalentemente per uno studio tecnico ed utilizza attrezzatura e strumentazione dello studio
- il muratore che lavora prevalentemente per un altro muratore ed utilizza attrezzature di proprietà di quest'ultimo

La frequenza dell'attività lavorativa per lo stesso committente, discriminante perché lo stesso ricada nella qualità di lavoratore, è indicata dalla Legge 92/2012 (Legge Fornero):

- la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi annui (otto mesi in ciascun anno) per due anni consecutivi
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (il computo viene svolto sulle fatture emesse e non sui compensi effettivamente percepiti)
- il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

Il rapporto di lavoro è presunto subordinato qualora si verificano almeno due delle condizioni indicate.